



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252» e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n.217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252";

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 7.08.2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il Decreto 21 gennaio 2019, n. 23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127";

VISTO il Decreto 25 maggio 2020, n.107, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, che modifica il Decreto 21 gennaio 2019, n. 23;

VISTO il D.P.R. n. 64 del 28.2.2012 "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO l'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTI i decreti con cui sono stati indicati i nominativi degli Allievi Vigili del Fuoco chiamati a frequentare l'89° corso di formazione;

VISTI i Decreti DCFORM n.116 del 8/10/2020 e n. 5 del 9/02/2021, con i quali è stato, rispettivamente, adottato e rimodulato il programma didattico e sono state definite nel dettaglio le modalità di svolgimento, recupero e ripetizione delle lezioni per assenze dovute al Covid19 dell'89° Corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

RAVVISATA la necessità di definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica, a conclusione del periodo di formazione teorico-pratica e dell'esame finale svolto in data 8 aprile 2021;

DECRETA

Art. 1

*Periodo di applicazione pratica*

1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame finale ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 06.10.2018, n.127 e s.m.i., con la qualifica di vigile del fuoco in prova.
2. Il periodo di applicazione pratica, della durata almeno di un mese, si svolge presso i poli didattici territoriali e presso i Comandi dei Vigili del Fuoco di residenza.
3. Durante tale periodo i vigili del fuoco in prova effettuano le seguenti attività:
  - soccorso tecnico urgente in affiancamento guidato, con assegnazione ad un turno di servizio 12/24 - 12/48 o in alternativa 12/36, secondo l'organizzazione dei Comandi dei Vigili del Fuoco;
  - corso patente terrestre di 2<sup>a</sup> categoria - corso speciale - ai sensi della Circolare DCFORM prot. n.30715 del 28/10/2011 (attività prevista per i soli allievi già in possesso di patente civile C o D, di cui la Direzione Centrale per la Formazione fornirà gli elenchi);
  - corso patente terrestre di 3<sup>a</sup> categoria - corso speciale - ai sensi della Circolare DCFORM prot. n. 30715 del 28/10/2011 (attività prevista per i soli allievi già in possesso di patente civile CD, oppure C+CQC, oppure patente terrestre di 2<sup>a</sup> categoria, di cui la Direzione Centrale per la Formazione fornirà gli elenchi);



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- Aeroportuale (modulo pratico da effettuarsi presso la Scuola di Formazione Operativa), secondo quanto previsto da Circolare DCFORM n.12565 del 7 Aprile 2014.
4. Per le prove di verifica relative a tali attività, ove previste, si rimanda al successivo art. 2.
  5. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del Comandante del Comando presso cui ha svolto detto periodo. La predetta relazione è costituita da un giudizio sulla condotta complessiva dell'allievo, formulato tenendo in considerazione i seguenti fattori:
    - a) assenze effettuate nel mese di applicazione pratica, che non potranno superare 15 giorni, esclusi i casi connessi all'emergenza COVID-19;
    - b) eventuali esiti delle prove di cui al successivo art.2;
    - c) aspetti disciplinari (il personale vigile del fuoco in prova non deve aver subito procedimenti che abbiano dato luogo a sanzioni superiori al rimprovero verbale).
  6. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del Comandante.

## Art. 2.

### *Prove di verifica previste per il periodo di applicazione pratica*

1. Durante il periodo di applicazione pratica i vigili del fuoco in prova sono sottoposti a verifiche finalizzate al monitoraggio dei risultati dell'apprendimento e dell'insegnamento dei moduli didattici eventualmente frequentati.
2. I risultati di tali verifiche sono tenuti in considerazione nella formulazione del giudizio complessivo espresso dal Comandante al termine del periodo di applicazione pratica, di cui al precedente art.1 comma 5, e sono comunicati alla Direzione Centrale per la formazione.
3. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo vengono, altresì, acquisiti agli atti del fascicolo personale dell'allievo e sono utili per la definizione del percorso formativo individuale del medesimo, anche in funzione delle esigenze di organizzazione operativa del Comando di assegnazione.
4. Dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo è data comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco di prima assegnazione di ciascun Vigile del Fuoco.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(VALLEFUOCO)

*(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)*